

## XXXII.

## TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole del Senatore Imbriani per fatto personale* — *Ritiro del suo emendamento* — *Dichiarazioni ed istanza del Senatore Pescatore, a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Petizioni ed appunti a vari articoli del Codice, presentati alla Commissione da alcuni arcivescovi e vescovi delle antiche provincie, comunicati al Senato ed oppugnati dal Relatore* — *Rinvio del N. 2, § 1, dell'articolo 21, rimasto sospeso, ad un nuovo esame della Commissione* — *Comunicazione delle varianti e degli emendamenti proposti agli articoli del Capo VIII* — *Nuovo articolo 216, proposto e svolto dal Senatore Pescatore, non accettato dalla Commissione, combattuto dal Regio Commissario, non approvato* — *Dichiarazione del Senatore Pescatore* — *Ritiro del suo articolo aggiuntivo e reiezione del suo emendamento all'articolo 216* — *Emendamento al detto articolo del Senatore Mauri, combattuto dal Ministro, sostenuto dal proponente* — *Replica del Ministro e modificazioni da lui proposte all'articolo* — *Subemendamento proposto dal Senatore Mauri, non accettato dalla Commissione e combattuto dal Ministro, respinto* — *Approvazione dell'articolo 216, modificato* — *Reiezione degli articoli 217, 218, 219, proposti dal Senatore Pescatore* — *Varianti proposte dal Senatore Vitelleschi all'articolo 217 del progetto ministeriale, respinte* — *Approvazione dell'articolo 217, per parti e per intero, dell'art. 218, modificato dalla Commissione e dal Ministro, e dell'art. 219* — *Varianti del Senatore Tecchio all'articolo 220, accettate dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 220, modificato, degli articoli 221, 222 e 223, colle modificazioni concordate fra la Commissione ed il Ministero; dell'articolo 224, coll'emendamento proposto dal Senatore Tecchio, dei Num. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 225 del N. 5 modificato, e dell'articolo intero; dell'articolo 226; del 227, modificato dal Ministro, e del 228.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Commissario Regio, più tardi interviene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Pica domanda un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato rammenta che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sul Capo VIII del Libro II.

La parola spetterebbe al Senatore Imbriani che l'aveva chiesta per un fatto personale, ma,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

non essendo egli per anco al suo posto, renderò conto al Senato dello stato delle cose e dell'ordine col quale io ritengo che si debba oggi continuare.....

(*Entra nell'Aula il Senatore Imbriani.*)

..... Il Senatore Imbriani aveva chiesta ieri la parola per un fatto personale; se così desidera, ha facoltà di parlare; la prego però di attenersi puramente e specialmente al fatto personale.

Senatore IMBRIANI. Signori, non avrei mai chiesto la parola per entrare in pettegolezzi di un fatto puro personale; ma debbo alla serietà della nostra discussione una schietta dichiarazione sul mio proprio voto.

Io avevo visto gli articoli gravi del vigente Codice penale rispetto all'abuso del ministero dei cherici presso che mai applicati dal governo, e mi era indotto a credere che l'opportunità di simili prescrizioni fosse al tutto cessata, e si dovesse rientrare nel dritto comune, applicando un nuovo criterio del dritto ideale richiesto dalla civiltà ulteriore. A che fare una legge, io pensava, e fatta, rifarla ancora e poi come pel passato non eseguirla?

Mi piace di aver provocato con la mia proposta radicale le dichiarazioni fatte ieri a noi dal governo. Esso ci dichiarò che l'opportunità non era cessata, e che lo Stato non doveva rimaner disarmato di leggi in faccia ai suoi nemici più pericolosi: ci dichiarò che avrebbe per l'avvenire eseguito fedelmente la legge, non permettendo che rimanesse inerte al maggior uopo.

Ed io da parte mia reputando che il Governo sia il giudice migliore per l'opportunità di un provvedimento legislativo e ch'egli insistendovi dimostri abbastanza che gravi ragioni a lui note l'inducono a ciò, fo atto di patriottismo ritenendo la mia proposta e votando pel mantenimento dei quattro articoli, come sono stati modificati. E tanto più volentieri (mi giova ripeterlo) m'induco a questo, dietro le calde parole che partirono dal banco governativo, e che manifestarono il fermo proposito che il Ministero non avrebbe lasciato ineseguito il disposto della legge, nè avrebbe fatto spuntare, nè irrugginire le armi legali di cui fosse dal Parlamento fornito a salute della libertà nostra.

Lieto di siffatte dichiarazioni del Governo, io voto di piena mente e di largo cuore con lui.

Ed ecco, o Signori, esaurito il mio fatto personale. (*Bravo.*)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A nome del Governo ringrazio il Senatore Imbriani di aver ritirato il suo emendamento, e gli dichiaro essere ferma intenzione del Governo stesso di efficacemente promuovere l'esecuzione non solo di questi, ma di tutti gli articoli del progetto in discussione, se otterrà, come speriamo, l'approvazione del Parlamento.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una domanda.

PRESIDENTE. Intorno a che?

Senatore PESCATORE. Per fare una rispettosa domanda alla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PESCATORE. Dopo le dichiarazioni fatte ieri dal Governo, io credo che la votazione dell'art. 216 verterà (domando scusa di questa parola) in una specie di equivoco.

In un'altra Camera per natura e per consuetudini più viva e più libera, la parola per un fatto personale o per una semplice dichiarazione (ne ho una lunghissima esperienza) mi basterebbero ampiamente per ispiegare in proposito il mio concetto. Qui non mi permetto di ricorrere a queste vie indirette; ma in ogni cosa c'è un diritto di natura che domina i regolamenti. Se, mantenendo chiusa la discussione, il Presidente, il Governo soprattutto e il Senato medesimo volessero permettermi due parole, io credo che sarebbe soddisfatto così il diritto di natura che ho invocato. Se non si può, mi rassegnò facilmente solo facendo due dichiarazioni. La prima è che del mio forzato silenzio, (e questa osservazione la faccio al Senato e al paese) non si possa trarre indizio veruno a carico mio di un'acquiescenza qualsiasi. La seconda è, che vivamente deploro lo zelo soverchio di coloro i quali, avendo dichiarato il Governo di voler ancora parlare, persistettero nella domanda della chiusura. I discorsi e le dichiarazioni del Governo, o Signori, sono sempre di grande importanza, e non credo che sia costume lodevole quello di chiudere la discussione anticipatamente, perchè se i discorsi del Governo preparano la chiusura non la com-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

piono mai, e ripeto che essi sono di tale importanza che meritano sempre ancora qualche ulteriore riflessione, ed è poi sempre in facoltà dell'Assemblea di chiudere la discussione quando vede esaurite anche queste ultime riflessioni. Quindi io, in verità, mi vedo ridotto anche a fare una preghiera rivolta in ispecie al Ministero; preghiera che accompagno con una promessa solenne di non fare un discorso, e soprattutto di non riaprire la discussione.

**PRESIDENTE.** Cosa domanda in sostanza?

Senatore **PESCATORE.** Di fare qualche osservazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io penso che l'onorevole Pescatore, meglio che al Ministero, avrebbe dovuto rivolgere la sua preghiera al Senato, perchè egli, veterano come è nella palestra parlamentare, conosce benissimo che il dare o togliere la facoltà di parlare in qualunque assemblea politica non appartiene certamente al rappresentante del Governo, ma all'assemblea medesima.

Io deploro che l'onorevole Pescatore s'immagini di essere ridotto ad un silenzio forzato. Tutti coloro i quali hanno assistito alla lunga ed ampia discussione che da più di due giorni stiamo facendo sulla questione che riguarda i reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, hanno potuto persuadersi che, se c'è un membro dell'assemblea, il quale abbia usato larghissimamente della facoltà di parlare e di esporre le sue idee in tutti i modi, e sotto tutti gli aspetti, quel desso è certamente l'onorevole Pescatore, che noi tutti abbiamo ascoltato con piacere, ammirandone il molto ingegno e la non comune dottrina.

Ma, per verità, io era proprio persuaso che l'onorevole Senatore Pescatore avesse, come si suol dire, vuotato il sacco, che avesse detto tutto ciò che sopra questa questione era possibile di dire ad un ingegno assai acuto e copioso qual'è il suo. Ma, poichè pare che non abbia ancora esaurito il tema, e gli rimanga il desiderio di parlare di nuovo, per parte mia vedrò sempre con piacere che il Senato consenta all'onorevole Pescatore di dare un'ulteriore e più ampio sviluppo alle sue idee ed alle sue osservazioni.

Questo io dichiaro per parte mia; al Senato poi appartiene il giudicare della convenienza o della necessità di dare maggiore sviluppo a questa discussione.

Non parmi neppure opportuno di lasciare senza qualche osservazione la seconda dichiarazione fatta dall'onorevole Pescatore, riguardo a coloro i quali chiesero la chiusura di una discussione abbastanza lunga, riservando al Relatore della Commissione ed al Governo la facoltà di manifestare le loro idee sopra le mosse proposte che erano state poste innanzi.

Io convengo coll'onorevole Pescatore che non è generalmente conforme agli usi parlamentari di lasciare al Governo l'ultima parola, e che avviene pel Governo precisamente il contrario di ciò che per gli accusati si osserva nei procedimenti penali. Ed è ben a ragione, poichè il Governo come investito del potere esecutivo produce avanti al potere legislativo le sue proposte, affinchè vi siano giudicate; ed è ben naturale che i giudici, cioè i membri del Parlamento, siano sempre in facoltà di manifestare i loro apprezzamenti sopra le proposte governative. Ma farò osservare all'onorevole Pescatore che il modo nel quale il Senato ha ieri deliberato, non è senza precedenti, e che rimane sempre in facoltà del Senato, udito il Ministero e il Relatore della Commissione, di permettere, ove nuovi elementi siano introdotti nella discussione, che venga riaperta e continuata la discussione, quando lo ravvisi opportuno.

Prego poi l'onorevole Pescatore di considerare che intorno all'articolo 216, esistono diverse proposte. Oltre quella della Commissione, ne esiste una dell'onorevole Mauri; un'altra dell'onorevole Pantaloni; mi pare che a qualche altra accennasse anche l'onorevole Vitelleschi; e lo stesso onorevole Pescatore fece diverse proposte le quali possono ancora esigere qualche maggiore svolgimento.

Da tutto ciò risulta che l'onorevole Senatore, senza bisogno di invitare il Senato ad una deliberazione che modifichi la precedente, potrà avere ancora il modo di esporre le idee che credesse utili ad appoggiare le proposte da lui fatte.

Senatore **PESCATORE.** Chiedo la parola per rivolgere una preghiera al Senato. Io non intendo rientrare nella discussione; se veramente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

venendo in votazione la mia proposta mi fosse lecito di di discutere ancora, ciò mi basterebbe; ma invece io credo che è chiusa la discussione anche per questa, e che non mi si potrebbe concedere la parola. Dico che vorrei dire due parole soltanto sugli elementi nuovi introdotti nella discussione, e non sul discorso pronunciato dall'onorevole Regio Commissario, ma sulle sue dichiarazioni particolari. Se il Senato crederà di concedermi la facoltà di pronunciare poche parole io lo ringrazierò, se non lo crede, mi tacerò.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si asterrà di votare sulla domanda dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Il Senato sa che ieri ha deliberato di chiudere la discussione, e che anzi si stava per venire ai voti sopra le proposte di modificazioni fatte dalla Commissione e sopra gli emendamenti proposti dall'onorevole Pescatore e da altri Senatori.

Si era deciso eziandio di riservar la parola al Relatore della Commissione, ciò che è perfettamente conforme al disposto dal nostro Regolamento. Si disse anche di riservarla al Governo, e ciò perchè l'onorevole Senatore Pescatore ampiamente discusse non solo l'emendamento parziale, ma ragionò sopra un sistema completo di emendamenti, il quale variava radicalmente il progetto ministeriale. Dopo che l'onorevole Pescatore sviluppò queste sue proposte, era ragionevole, era indispensabile anzi, che anche il Governo esponesse sulle medesime la sua opinione. Ecco perchè ieri si era stabilito di procedere in questa forma.

Se il Senato vorrà acconsentire all'onorevole Pescatore di fare delle altre osservazioni, egli potrà farle. Se l'onorevole Senatore Pescatore vuol riservarsi la parola per quando si darà lettura delle sue proposte di emendamento, egli potrà farlo anche allora. Se vuol parlare adesso, consulterò il Senato.

Senatore PESCATORE. Se si rimane intesi che quando il signor Presidente darà lettura delle mie proposte, io potrò ancora aver la parola per aggiungere qualche osservazione, io ritiro la preghiera che feci al Senato.

PRESIDENTE. Le sarà dunque concessa la parola quando leggerò le sue proposte.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io debbo dare

conto al Senato di due petizioni che nel corso della presente discussione sono stati comunicati alla Commissione. Queste petizioni provengono dai reverendi arcivescovi e vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova.

La Commissione, quantunque fosse già la discussione inoltrata, si è fatto debito di esaminare attentamente queste due petizioni, e ha innanzi tutto provato una penosa impressione per il modo con cui esordiscono i prelati ricorrenti nell'esposizione dei loro desideri e delle loro preghiere. Ecco le loro parole:

« I sottoscritti arcivescovi e vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino e Vercelli si sentono obbligati dal loro ufficio e carattere di pregare gli onorevoli Senatori e Deputati a respingere gli articoli del progettato nuovo Codice penale qui sotto indicati, e fin d'ora protestano quanto il possono contro la conversione di questi articoli in leggi dello Stato. »

Questa formola di protesta non è ammissibile dinanzi al Corpo Legislativo, e tanto meno poi sarebbe accettabile con il seguito che costituisce il principio dell'esposizione. Essi si esprimono in questi termini:

« In questi articoli si disconosce pienamente la divinità della nostra santa religione; e questa non è riguardata, se non come un'opinione umana ed è gettata cogli errori con cui lo spirito delle tenebre ha ingannato e sedotto, e continua ad ingannare e a sedurre gran parte degli uomini. »

Malgrado ciò, la vostra Commissione è inclinata a ritenere che queste parole sieno sfuggite inconsideratamente dalla penna dei reverendi prelati e non ne ha tenuto conto, o almeno non ha voluto fermarsi su di esse e respingere il ricorso senza prenderlo in considerazione.

Ad ogni modo era suo debito di rendere avvertito il Senato del linguaggio usato dai reverendi ricorrenti. Il Senato vedrà quale pregio debba fare dei motivi di ricorso, e se debba pur tener conto della forma di protesta con cui vengono esposti.

Gli appunti che si fanno al Codice sono nove. Il primo cade sull'articolo 21 che come ben sapete compenetra la perdita del beneficio ecclesiastico nella interdizione dai pubblici uffici.

La Commissione qui ha dovuto notare che i reverendi ricorrenti non hanno saputo ben distinguere, o non hanno voluto distinguere l'uffi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

cio dal beneficio, onde l'erronea conclusione che l'articolo 21 trapassi i limiti della temporalità. Ad ogni modo, voi sapete che la discussione di questo articolo fu sospesa e che l'articolo fu rimandato alla Commissione, coll'incarico di deliberare anzitutto se debba far parte del Codice penale l'aggiunta che riguarda il beneficio, o se invece debba essere inscritta nella legge transitoria di pubblicazione ed approvazione del Codice stesso.

Il secondo appunto riflette gli articoli 153 a 156, i quali, secondo che avvisano i prelati ricorrenti, mettono la religione cattolica al livello di tutte le altre religioni che essi chiamano false e tollerate soltanto nel Regno.

La legge, quando punisce gli oltraggi ai culti religiosi, considera il reato sotto un punto di vista che conviene tener presente: lo considera come un attentato alla libertà di coscienza vale a dire alla libertà individuale.

Ciò posto, è evidente che nel campo della libertà tutte le religioni sono uguali, e tali devono essere in faccia alla legge, nè potrebbe il Codice penale far distinzione fra quella religione che nello Statuto è considerata religione dello Stato, solo perchè è la religione della maggioranza della nazione, e le altre religioni che sono ammesse nello Stato.

In terzo luogo eccepiscono i vescovi sull'articolo 216, che è quello che abbiamo oggi in discussione, perchè quest' articolo attribuisce al giudice laico il giudicare dell'abuso del ministero sacerdotale e dei mezzi spirituali.

Voi sapete che la Commissione d'accordo col Ministero ha modificato il testo dell'articolo, ed ora non vi si leggono più le parole che raffiguravano il sacerdote che abusa del Ministero e dei mezzi spirituali. La Commissione ritiene quindi che le apprensioni degli arcivescovi e vescovi di Torino, Vercelli e Genova debbano in questa parte almeno cessare, e che non sia più il caso di occuparsene.

In quarto luogo eccepiscono i reverendi prelati contro l'articolo 217 perchè dicono essi, l'autorità di Dio e della Chiesa è preminente all'autorità civile; e quando la legge civile fa atti che la Chiesa giudica contrari alla legge di Dio, il sacerdote ha il dovere di rivelare agli uomini l'opposizione esistente fra gli atti dell'autorità civile e la legge di Dio, e deve nel tempo stesso avvertire i fedeli dell'obbligo che

loro incombe di obbedire piuttosto alla legge di Dio, che a quella degli uomini.

Il sacerdote, voi l'avete rilevato dal testo e dalle lunghe discussioni che si sono fatte sul medesimo, il sacerdote, secondo l'articolo 217 è libero di discutere le leggi e gli atti del Governo, ha il potere di contendere, censurare tutto ciò che è umanamente disputabile, censurabile perchè questo è attribuito di tutti i cittadini; ma per ciò appunto la sua censura deve essere fatta nei modi propri a tutti i cittadini; la stampa, l'arringo: allora il sacerdote, benchè subordinato alla legge, usa i diritti dell'uomo libero. Ma questa non è l'ipotesi che prevede la legge nell'articolo 217.

L'articolo 217 del Codice penale contempla i reati che sono commessi dai sacerdoti non come cittadini, ma come ministri del culto e nell'esercizio del loro ministero, e voi ben capite che naturalmente doveva la legge preoccuparsi di queste circostanze, e farne un'aggravante di reato; perchè le qualità personali, e specialmente il carattere del sacerdote, imprimono veramente una maggiore gravità al fatto, in considerazione anche del pericolo a cui si trova esposta la società. La censura del sacerdote ai piedi dell'altare diventa il linguaggio di un potere che presume di essere superiore alla legge.

L'art. 218 è pur esso fatto segno agli appunti dei riverendi arcivescovi, perchè punisce i ministri del culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del Governo. Il culto di Dio, dicono essi, non deve esser subordinato ai decreti del potere civile. Qui i ricorrenti fanno una confusione di idee; essi credono che l'autorità ecclesiastica sia sottoposta all'autorità civile nelle cose che riguardano l'esercizio spirituale della religione; ma i divieti a cui allude la legge sono quelli che possono venire motivati dalla tutela dell'ordine pubblico, dall'interesse dell'igiene pubblica; per esempio, nei casi di epidemia, le autorità civili possono impedire che si facciano quelle funzioni religiose che chiamano e raccolgono nell'interno del tempio una moltitudine di gente; può ugualmente proibire le processioni e cose simili. In questi casi si tratta di providenze che non hanno per conseguenza il sindacato sugli atti del ministero spirituale; si tratta solo della tutela dell'ordine pubblico, della tutela della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

salute pubblica, che è il dominio appunto dell'autorità civile; in questi casi, dico, la legge non reca offesa di sorta all'autorità e all'indipendenza della Chiesa.

L'art. 219 viene in seguito segnato all'attenzione del Senato, perchè, dicono i ricorrenti, se la religione cattolica è la religione dello Stato, la sola Chiesa ha il diritto di punire i suoi ministri quando delinquono nell'esercizio del loro ministero.

Ma la legge civile, o Signori, è tutrice anzitutto dell'ordine sociale; e come tale non può spogliarsi del diritto di punire in favore di un ordine di cittadini, per quanto sia rispettabile.

E la facoltà che vorrebbero rivendicare i reverendi vescovi ed arcivescovi di punire essi soli i delitti commessi dai ministri della religione è una pretesa esorbitante, che la vostra Commissione ha giudicata non accettabile: e perciò ha creduto di non dovervisi arrestare.

Eccepiscono poi sull'art. 167, § 2, il quale, infligge una multa ai sacerdoti che si adoperano a vincolare il suffragio degli elettori, perchè la disposizione, dicono essi, è troppo oscura e lascia all'arbitrio del giudice di punire i sacerdoti di ogni partecipazione alle lotte elettorali. Qui non ho che una osservazione a fare, che il ricorso cioè è giunto troppo tardi, perchè l'art. 167, come ben sapete è già stato approvato, e inutile sarebbe lo arrestarsi alle rimozioni dei monsignori ricorrenti.

Eccepiscono ancora sull'art. 333, che, come ben sapete, aggrava la pena degli atti di libidine commessi dai sacerdoti con abuso del ministero, e dicono i reverendi che in questa parte la legge fa uno sfregio ai ministri della religione, e che questa disposizione è oltraggiosa al clero. Io sono ben lieto che i sacerdoti siano in tale condizione da non temere di dar motivi alla applicazione della legge a loro pregiudizio; ciò vuol dire, che la legge resterà oziosa; intanto, siccome il reato è possibile, la legge doveva provvedervi.

Nè io andrò ad indagare se nelle statistiche siano o non siano ricordati fatti i quali concorrano ad appoggiare piuttosto le osservazioni dei ricorrenti o la opinione che avrà avuta l'onorevole Ministro Guardasigilli nella compilazione del suo progetto.

Da ultimo si designano alla vostra attenzione gli articoli 530 e 531 del progetto. Questi ar-

ticoli sottopongono le associazioni in genere all'obbligo della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; è questo un vincolo, dicono i vescovi ricorrenti, alle pratiche ed alle associazioni religiose.

E qui vedete, Signori, come vadano lungi dal vero i prelati ricorrenti. Le riunioni dei fedeli per gli atti del culto, per le opere di pietà, non costituiscono un'associazione per cui menomamente possa venire in capo a chicchessia di metterle nel novero di quelle per le quali è imposto l'obbligo della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Anche questo appunto dei ricorrenti è stato considerato dalla vostra Commissione come infondato, e tale da non meritare alcun riguardo.

Dopo ciò non ho a far altro che depositare sul banco della Presidenza le petizioni di cui ho reso conto al Senato; in tal modo, chiunque lo desideri, potrà prenderne conoscenza.

PRESIDENTE. Dopo questa relazione fatta dal Relatore della Commissione delle petizioni dei vescovi, non rimane altro che cercare se è possibile di mettere in votazione questo tanto contrastato articolo 216.

Ricorderò intanto, che vi è il N. 2 dell'art. 21 che per deliberazione del Senato aspetta ancora la sua soluzione. La Commissione nel suo contro-progetto a quest'articolo, nel N. 2 del § 1, fece la modificazione seguente:

Il testo ministeriale diceva: *La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:*

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo. »

La Commissione sostituiva alle parole del progetto ministeriale queste altre:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

L'onorevole Senatore Borgatti propone che in omaggio all'articolo 18, il Senato deliberi che questo N. 2 del § 1 dell'art. 21 sia rimandato alla Commissione, onde ne tenga conto per introdurre una disposizione transitoria nella legge che approva questo progetto di Codice.

Invito il Senato a deliberare se accetta la proposta dell'onorevole Senatore Borgatti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Vengo ora ai diversi emendamenti che si propongono all'art. 216.

Comincerò dalla proposta dell'onorevole Senatore Vitelleschi, che quest'articolo fosse rinviato alla Commissione.

Il rinvio ebbe luogo; e la Commissione venne ieri davanti al Senato colle sue modificazioni al testo primitivo. Il Senato deliberò che fosse chiusa la discussione. Non credo che l'onorevole Senatore Vitelleschi insista di nuovo per un secondo rinvio alla Commissione medesima.

Lo stesso onorevole Senatore proponeva all'art. 217 un emendamento tendente a fare scomparire dal § 1 di questo articolo la parola *censura*. Ma di questo emendamento parleremo quando verrà in discussione l'art. 217.

Vengono poi le proposte di modificazioni concertate tra il Ministero, la Commissione e l'onorevole Senatore Pantaleoni.

E per ultimo vengono quelle dell'onorevole Senatore Pescatore, le quali, come ho già avuto l'onore di accennare, porterebbero ad un sistema diverso da quello proposto dal Ministero.

Le proposte dell'onorevole Senatore Pescatore, siccome hanno una portata molto più ampia di tutte le altre, debbono esser messe per le prime alla votazione del Senato.

Ne darò lettura.

L'onorevole Senatore Pescatore propone all'art. 216 questa modificazione:

« Il ministro di un culto che abusa del proprio ministero e dei mezzi spirituali, valendosi dell'esercizio per fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato, è punito con multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 2000. »

Domando all'onorevole Senatore Pescatore se è su quest'articolo 216 che vuol fare alcune osservazioni.

Senatore PESCATORE. Sì signore.

PRESIDENTE. Mi permetta prima di domandare all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano la di lei proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A nome della Commissione non accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Dichiaro di nuovo che non intendo oggi rientrare nel merito della

questione; ricorderò soltanto i fatti e le dichiarazioni avvenute ieri.

Il testo ministeriale dice: « Il ministro del culto che valendosi dei mezzi spirituali turba la pace delle famiglie o la coscienza pubblica, è punito, ecc. » Ieri questa nuova formula ebbe un ampio commento nel discorso del Commissario Regio. Egli ci rivelò l'ultimo pensiero del Governo.

I magistrati civili non dovranno mai preoccuparsi della natura dell'atto del ministro del culto e nemmeno d'investigare se quest'atto sia consentaneo o no alle leggi canoniche.

I magistrati civili non dovranno che indagare se l'atto del ministro del culto ha turbato la pace della famiglia o la coscienza pubblica per subito e perentoriamente ritenere l'atto come contrario al vangelo, alla legge religiosa, che è legge di pace o di carità. Spiegato così con molta chiarezza l'articolo di cui ragioniamo, il Commissario Regio passava ad indicarci fatti pietosissimi avvenuti in seno a famiglie; ci parlò di morenti che, sciogliendosi la famiglia in lagrime, si videro negare dal ministro del culto gli estremi conforti, perchè non s'inducevano a ritrattare cose che avevano dette o scritte o fatte in conformità delle leggi del Regno. E concluse che acconsentendogli l'articolo che domanda, questi crudeli misfatti saranno severamente puniti.

Sono queste le dichiarazioni del Governo sopra le quali io credo necessario di fare alcune osservazioni.

Turbamento della coscienza pubblica con atti del ministro religioso! Lascio andare che è un criterio tanto vago, che mi pare impossibile possa essere messo in pratica; ma osserverò, ciò che più importa, che di coscienze pubbliche in materia religiosa ve ne sono tre: la coscienza delle plebi, che si identifica colla coscienza dei parroci anche i più retrivi; la coscienza di parte dei liberali, i quali non ubbidiscono al sillabo, ma alle leggi dello Stato, si proclamano difensori dei principii della civiltà moderna e dei governi liberi, ma ad un tempo professano altamente la religione cattolica, perchè sanno che il gesuitismo, anche dominante per il momento nel Vaticano, non è la religione cattolica.

Viene finalmente la terza coscienza pubblica, quella dell'altra parte dei liberali o increduli,

o scettici, od indifferenti, i quali respingono il sillabo, ma col sillabo mettono anche dall' uno dei lati la religione cattolica e la confondono anche volentieri col sillabo stesso, per deridere i loro colleghi in liberalismo e dire loro: è vana la vostra distinzione; o con noi o coi gesuiti.

Ora, prima di tutto io ho l'onore di dire che nei collegi giudiziari queste tre coscienze hanno i loro rappresentanti in guanti gialli. E lo stesso avverrà nel collegio dei giurati, tanto più che la formazione loro dipende dal caso.

Ora io domando se sia cosa veramente seria costituire la così detta coscienza pubblica come base di un reato. Ma quale coscienza? Chi tiene colla coscienza dei parroci prenderà a base della sua decisione la coscienza dei clericali; chi tiene invece colla coscienza dei liberali, scettici, increduli, indifferenti, prenderà quest'altra base.

Il criterio del turbamento della pace delle famiglie sarebbe un criterio meno incerto, se si fosse mantenuta la parola di abuso del ministero ecclesiastico; ma quando mi si viene a dire che non si cerca più se sia uso od abuso, che l'unica indagine a fare sarà se sia avvenuto il turbamento della pace in una famiglia, io credo che sia impossibile raggiungere lo scopo che vi proponete, e che si vada incontro a nuove gravissime difficoltà; imperocchè finché esistono parroci, è impossibile persuadere che i magistrati civili non abbiano ad occuparsi delle leggi canoniche a cui essi vanno soggetti.

Io raccolsi in fretta alcuni casi prescritti non da decreti moderni del Vaticano, ma dai più antichi e venerabili canoni della Chiesa, in cui è interdetto ai parroci di amministrare i sacramenti anche all' ora estrema. In certi casi ciò è interdetto.

E avverrà il turbamento nella pace della famiglia del povero infermo; ma creare per questi fatti un reato, davvero mi pare impossibile. Ecco i casi:

Non si debbono dare gli estremi conforti della religione ai colpevoli di rapina (che abbiano o no ottenuta un' assoluzione segreta), ma che, potendolo, non restituiscano il mal tolto prima della loro morte.

Capitolo 2. *Apud Gregorium Nonum de raptoribus.* Gli incendiari i quali potendo non rasciaranno di fatto il danno dato. *Can. 13.*

*Causa 23. Quaest. 5. Apud Gratianum:* Agli usurari manifesti e notori che non restituiscono le usure indebitamente perceute. *Canone 3. Distinzione 5. Apud Gratianum. De usuris.* Ai concubinari pubblici. *De prenitentiu.*

Finalmente ai suicidi è negata la sepoltura ecclesiastica. Capitolo II. *De sepulturis.*

Fatte queste osservazioni ad ogni modo vorrei votare il testo ministeriale in grazia delle conseguenze che ne deduceva ieri l'onorevole Commissario Regio. Egli ci diceva: datemi quest'articolo, e lo Stato punirà i crudeli misfatti che dai parroci si commettono talvolta al letto dei morenti. Ma ne potranno derivare queste conseguenze? Le osservazioni che feci rendono ciò sommariamente improbabile. Ma c'è un mezzo, o Signori, per garantire queste dichiarazioni del Ministero.

Il Ministero non dovrebbe aver nessuna difficoltà ad accettare un articolo aggiuntivo: la cosa procederebbe a questo modo molto chiaramente.

Primieramente l'art. 216, di cui si tratta, dichiarerebbe in generale, che è punito il ministro di un culto, il quale coi suoi atti turba la pace delle famiglie e la coscienza pubblica. L'articolo aggiuntivo specificherebbe e dichiarerebbe che nel genere dei reati indicati dall'articolo precedente (recito la formula dell'articolo aggiuntivo che propongo non al Senato, perchè la discussione è chiusa, ma al Ministro): nel genere dei reati indicati nell'articolo precedente è compreso singolarmente il fatto del ministro di un culto, il quale richiesto di prestare gli estremi soccorsi della religione ad un infermo, mette per condizione che l'infermo ritratti le cose dette, scritte o fatte da lui in conformità delle leggi del Regno.

Se fosse accettato questo articolo io ritiro il mio.

Ma prevedo che il Ministero non vorrà entrare in questa via, ed io credo che sia in un grandissimo errore. Siamo sempre lì al medesimo punto! Il Governo nella sua politica attuale dice: ignoro i partiti religiosi, ignoro le religioni diverse, ignoro tutto. Ebbene non dovrebbe ignorare niente: dovrebbe sapere che la religione della gran maggioranza degli Italiani è la religione cattolica.

Dovrebbe sapere che le dottrine della fazione dominante (le quali dottrine furono testè



esposto arditamente anche nelle petizioni dei vescovi di cui l'onorevole Relatore ha ragionato) sebbene momentaneamente prevalenti nella sede suprema ecclesiastica, non sono però la religione cattolica.

Dovrebbe prendere la difesa della causa dei liberi e buoni cittadini che obbediscono alle leggi dello Stato e concorrono anche col loro voto a formarle, difendono i principii della civiltà moderna, ma per questo non abbandonano la religione in cui nacquero. Questi sono i grandi interessi che il Governo dovrebbe difendere. Non farebbe alcuna comunanza con quei liberali che mettono da un lato qualunque religione, poichè la religione, tutti lo sanno, è la base di qualunque società; perchè è la base morale delle grandi masse popolari, delle classi più numerose.

Non crediate, o Signori, che anche a quell'ora estrema in cui lo stesso Socrate si ricordava con rammarico che era rimasto debitore di un gallo al Dio Esculapio, non crediate che un oredente illuminato sia impaurito dai misfatti di ciechi clericali i quali gli nieghino gli estremi soccorsi, non è impaurito, ma adolorato per i dolori della sua famiglia piangente perchè vede il caro padre così abbandonato.

Se il Governo è veramente risoluto di reprimere questi misfatti non solamente lo dichiara apertamente ma lo ponga qui, e allora saremo tutti soddisfatti, e io per il primo gliene renderò vive e sentite grazie. Se non crede di poter accettare l'articolo aggiuntivo che io ho presentato, allora pregherei l'onorevole Presidente di metterlo in votazione la primitiva proposta.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Senatore Pescatore a formulare in iscritto la sua proposta.

Domando poi alla Commissione se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore.

Senatore **BOSSANI, Relatore.** La Commissione non accetta.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta l'aggiunta in questione?

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Il Ministero non può accettare questa aggiunta per una ragione semplicissima. La legge non si deve occupare dei casi speciali; essa descrive in termini generali i caratteri del reato che si vuol punire, e non può discendere all'indi-

cazione specifica dei singoli modi con cui il medesimo possa commettersi.

È d'altronde perfettamente inutile lo specificare il fatto accennato dall'onorevole Pescatore, non potendosi dubitare che il medesimo è compreso nella formola proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo.

Se un sacerdote ha negato ad un morente i conforti religiosi, e questo rifiuto determinato da fini temporali e mondani turbò la pace della famiglia, è di tutta evidenza che egli si è reso colpevole del reato d'abuso ivi contemplato, nè havvi bisogno alcuno di dirlo espressamente.

È poi tanto più da evitarsi l'indicazione di questo modo speciale con cui si può abusare del ministero sacerdotale, inquantochè ciò può avere per effetto di restringere l'applicazione della legge, inducendo gl'interpreti a credere che altri fatti non menzionati specificamente non vi siano compresi.

L'essersi parlato del ministro del culto che nega i sacramenti all'ammalato perchè acquistò beni ecclesiastici, e taciuto di colui che si vale di mezzi spirituali per indurre il soldato ad abbandonare la sua bandiera, non potrebbe forse far credere che questo secondo fatto non costituisca abuso punibile? Confido che queste osservazioni bastino a persuadere il Senato che l'aggiunta proposta non deve essere accettata.

Ieri ebbi l'onore di dire al Senato che con quest'articolo si vuole punire il fatto d'essersi turbata la coscienza pubblica e la pace delle famiglie con atti del ministero del culto, e che questo turbamento trae seco di necessità la presunzione che siasi abusato del ministero medesimo, motivo per cui non sia affatto necessario far parola espressa di questo abuso che è inseparabile del fatto costituente il reato, giacchè quando il ministro agisce per fini veramente religiosi e spirituali, quando usa in modo legittimo ed onesto del proprio ufficio, è impossibile che le coscienze si commuovano e nel seno delle famiglie entri la discordia e la guerra.

Ora l'onorevole Senatore Pescatore ha dimandato di quale coscienza pubblica s'intenda parlare, soggiungendo che delle coscienze ve ne hanno tre; e accennò per la prima la coscienza delle plebi, le quali, secondo lui, cre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

dono tutto ciò che il parroco consiglia loro di credere.

Dirò anzitutto all'onorevole Pescatore che s'inganna a partito quando ritiene che la coscienza delle plebi s'identifichi con quella del parroco. Esamini un po' meglio lo stato delle cose, percorra le nostre campagne, e vedrà quanto sia in errore. Le classi inferiori amano e riveriscono il loro pastore, se è pio, amoroso e caritatevole, se in una parola è un buon ministro del vangelo. Ove sia d'altra tempra, si allontanano da lui, e la sua influenza si restringe a pochissimi aderenti per fanatismo o per interesse.

Dichiaro poi che la coscienza pubblica a cui si vuole accennare con questa disposizione, è quella della immensa maggioranza; la coscienza cioè di coloro i quali rispettano ad un tempo la religione e le istituzioni del Regno, che lungi dal reputare inconciliabili i doveri verso Dio con quelli che ci legano verso il principe, sono convinti non potersi dire sincero osservatore della propria religione chi non è buon cittadino, perchè ricordano il precetto di San Paolo.

*Obedite principibus vestris.*

Ora questa è la coscienza che si vuole far rispettare da chi per mire ambiziose o per cupidigia si attenti di turbarla e commuoverla.

E che essa sia la coscienza della gran maggioranza ce lo dicono le elezioni politiche ed amministrative, i responsi dei nostri giudici, i verdetti dei giurati, ce lo manifesta infine l'ammirabile contegno tenuto dalle nostre popolazioni nei fatti che segnarono il compimento dei destini italiani.

Si persuada l'onorevole Pescatore che se la cosa non fosse così, se la maggioranza avesse dei poteri e dei diritti dell'autorità civile il concetto espresso nella petizione di cui avete testè intesa lettura, petizione che i sottoscritti vollero qualificare *protesta*, dimenticando che il Senato non ammette questo linguaggio, oh! allora sarebbe perfettamente ozioso l'occuparsi a formulare di questi articoli, e tornerebbe del tutto inutile qualunque aggiunta o specificazione egli si studiasse d'inscrivere, perene chi dice essere incompetente l'autorità civile in questa materia, e giura sulla parola del proprio parroco, non ravviserà mai l'esistenza di

alcun abuso, e la pena rimarrà sempre senza applicazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per fare una dichiarazione.

Senatore PESCATORE. Io non posso sottostare alle censure fattemi dal Commissario Regio, che io includendo un caso escludo tutti gli altri. No, Signori.

Nel mio articolo, premetto che l'articolo precedente indica un intero genere di reati, e poi soggiunge, che nel genere dei reati indicati nell'articolo precedente sia compreso espressamente e singolarmente uno, escluso nessuno; sia cioè compreso, come caso più frequente, il caso del ministro del culto che richiesto ecc., pone per condizione ecc.

Posta la definizione generale non è dunque lecito, non è cosa consueta ai legislatori di notare singolarmente una specie più notevole, e per avventura più dubbiosa, e dichiararla, a maggior cautela, compresa nel genere definito?

Se il Ministero rigetta il mio articolo avrà sicuramente le sue ragioni, ma non questa che adduce certamente.

Ciò detto, dichiaro che non faccio una proposta.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo lo propono o no?

Senatore PESCATORE. Non lo propongo, ma insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'emendamento, ossia l'articolo 216 proposto dall'onorevole Pescatore.

Art. 216.

« Il ministro di un culto che abusa del proprio ministero e dei mezzi spirituali rivolgendone manifestamente l'esercizio a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato è punito con multa non minore di lire mille estendibile a due mila lire. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ritorniamo adunque all'art. 216 come fu formulato di concerto fra il Ministero, la Commissione e l'onorevole Pantaleoni del seguente tenore:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

## Art. 216.

« Il ministro di un culto che, valendosi di atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire mille. »

L'onorevole Senatore Mauri propone un sott'emendamento in questi termini:

Alle parole: *valendosi di atti del proprio ministero*, si sostituiscano queste altre: *valendosi abusivamente dell'esercizio delle sue funzioni*.

La Commissione e il Ministero accettano questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Mauri. Mi preme però di dichiarare che nel concetto credo che Commissione e Ministero sieno d'accordo coll'onorevole Senatore. Fu anzi per fargli una concessione che il Ministero e la Commissione si posero d'accordo nel proporre quella modificazione che ora sta per essere sottoposta alla votazione del Senato. Si è voluto escludere la menzione dell'abuso del sacro ministero, perchè l'onorevole Senatore Mauri ha fatto rilevare che nell'applicazione della legge al fatto dell'abuso potevano sorgere delle difficoltà, dei dubbi e soprattutto poteva nascere nell'animo dei magistrati l'idea di doversi fare giudici di materie e questioni che sono di competenza ecclesiastica, ossia degli abusi negli atti del ministero sacro.

Per ovviare a questa difficoltà che sta più nella forma che nella essenza dell'art. 216 si è concertato di fare scomparire la espressione di abuso dell'atto del ministero e di sostituirci l'altra locuzione del ministro del culto il quale si vale delle cose sacre per produrre un turbamento nella società civile. La parola *valendosi* è sembrata ai proponenti che inducesse precisamente il concetto dell'intenzione del ministro del culto di abusare degli atti suoi per farli servire al più triste dei fini, al turbamento della società civile, di quella società che ha diritto di attendersi da lui l'esempio di tutte le virtù. Ciò posto, se ora noi adottassimo l'aggiunta dell'avverbio *abusivamente* collocato accanto al verbo *valendosi*, ci sembrerebbe

di ricadere ancora in quell'inconveniente al quale abbiamo cercato di porre riparo.

Prego quindi l'onorevole Senatore Mauri di volere ben riflettere a questo pericolo a cui si andrebbe incontro colla sua proposta, e dopo ciò voglio sperare che si persuaderà della convenienza di ritirarla.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io comincio dal ringraziare l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che ha avuto la compiacenza di darmi; ma debbo tuttavia domandare al Senato la facoltà di accennare con poche parole qual fosse la portata dell'emendamento che io mi permisi di proporre.

Premetto che io non appartengo punto a quella scuola di cui è espressa la massima favorita in quella famosa sentenza del Royal: *Que les colonies perissent, pour qu'on saure les principes*. Io desidero che siano salvi i principi, che son le norme regolatrici dell'intelletto, e della coscienza nelle quali consiste la teoria o dottrina di tutte le scienze morali, e per conseguenza anche della scienza di Stato; ma desidero egualmente che siano salve le colonie, vale a dire che sieno salve quelle condizioni a cui si regge la forza e la prosperità degli Stati; e per conseguenza in questo caso desidero che siano salve la tutela e la difesa dell'ordine pubblico, dappoichè all'ultimo i turbamenti delle coscienze e della pace delle famiglie a cui accenna l'articolo in discussione, vengano a risolversi in turbamenti dell'ordine pubblico. È per questo che io mi sono acconciato ad accettare l'articolo in discussione, ma con l'emendamento che ho proposto.

Con ciò mi è avviso di far palese che i sostenitori, tra i quali come un umile gregario m'annovero anch'io, della libertà religiosa, non vogliono che lo Stato sia disarmato contro i turbamenti dell'ordine pubblico, come parve che temesse ieri nel suo focoso discorso l'onorevole Commissario Regio; ma vogliono che sia provveduto soltanto di quelle armi che sieno precisamente necessarie ed opportune per reprimere codesti turbamenti dell'ordine pubblico, di cui è ben naturale che ogni cittadino sia in apprensione.

Nel mio emendamento propongo che alla locuzione: *valendosi del proprio ministero*, sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

sostituita quella: *valendosi dell'esercizio delle proprie funzioni*, perchè colla locuzione da me prescelta rimane escluso che possa essere caso mai di mezzi spirituali, che vanno certo compresi tra gli atti del ministero d'un sacerdote cattolico, ma che, a parte ciò, non possono comprendersi nelle funzioni di cui è commesso l'esercizio ad un ministro di qualsivoglia culto.

Non so se ben mi apponga, ma mi pare che la locuzione da me proposta sia anche conforme a quel concetto dell'eguaglianza di tutti i culti rimpetto alla legge che mai non si deve dimenticare, ed a cui molto opportunamente si riferiva testè l'onorevole Relatore della Commissione.

La parola *ministero* nel concetto mio si riferisce più espressamente al culto cattolico, ed è precisamente nell'idea che il culto cattolico dev'essere ragguagliato ad ogni altro culto che io escludo questa parola per sostituirvi la locuzione *esercizio delle funzioni*, che si attaglia ai ministri di qualsivoglia culto; perchè desidero che in ogni cosa, e per conseguenza anche in ciò che s'attenga all'applicazione del Codice penale, il culto cattolico sia paraggiato agli altri culti, e che, come non deve aver privilegio di sorta, così pel non pretiso senso d'una parola, non vada soggetto a qualche incompetente rigore. Ho aggiunto, alla parola *valendosi*, l'avverbio *abusivamente*; nè per ciò credo di essermi posto in contraddizione con l'assunto che ebbi l'onore di sostenere nella precedente adunanza. Io ho detto e ripeto che è difficile accertare l'abuso che un ministro di un culto faccia del suo ministero e delle sue funzioni; ma io non ho mai sognato di pensare, nè di dire, che abuso di tal ministero e di tali funzioni non ci possa essere. Accanto all'uso di ogni cosa del mondo ci può essere l'abuso, nè la difficoltà di verificare un abuso porta alla conseguenza che l'abuso non sussista. Io ho posto nel mio emendamento la parola *abusivamente* con questo intendimento che all'abuso si guardi e non all'uso; vale a dire non a quel legittimo uso che delle sue funzioni faccia il ministro di un culto, attenendosi entro la cerchia delle sue riconosciute attribuzioni, ma all'uso illegittimo che ne faccia, uscendo da quella cerchia, ed assumendo una parte che contraddice all'indole di tali sue attribuzioni ed allo scopo a cui mi-

rano le funzioni del cui esercizio è rivestito.

Io ho qualche fiducia che il mio emendamento possa essere accolto dai sostenitori della libertà religiosa, i quali non possono disconoscere che di codesta libertà può farsi abuso, e che, nelle condizioni presenti del paese, non può forse essere bastevole difesa l'applicare ai ministri di qualsivoglia culto le norme del diritto comune, per iscongiurare ogni sorta di pericoli. E porto fiducia ancora che il mio emendamento non sia respinto da quelli che più si preoccupano della necessità di assicurare l'ordine pubblico contro i macchinamenti o le esorbitanze del fanatismo religioso.

Per me dichiaro di essere egualmente premuroso che l'ordine pubblico sia mantenuto contro qualsivoglia parte estrema, e quindi di buon grado entro nel concetto che si adottino provvedimenti per assicurarlo contro la fazione clericale, se veramente è tuttavia così minacciosa, così terribile come pensano l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Commissario Regio.

Su tale proposito però mi preme di ripetere che io duro in quella persuasione che ebbi già l'onore di esprimere iteratamente, e che, alle tristi pitture fatte dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Commissario Regio contrappongo quel gran fatto, così opportunamente citato in una delle precedenti adunanze dall'onorevole Ministro Guardasigilli con la sua consueta sagacia e nobiltà di linguaggio; il qual fatto è che, in Roma, in questa antica e gagliarda rocca del clericalismo, Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, che Dio benedica, è venuto da cinque anni a mettersi, e pacificamente sta accanto a Pio IX Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, pel quale io mi permetto far questo voto che Dio gli rinfreschi la memoria dei primi anni del lungo suo pontificato. (*Bravo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Mauri a conferma della sua proposta, mi hanno reso accorto che io aveva dimenticato di occuparmi di una parte del suo emendamento, di quella cioè che tenderebbe a sostituire la espressione *funzioni* alla espressione *ministero*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Credo che poche parole varranno a dimostrare all'onorevole Mauri, e al Senato, come a questo riguardo non ci sia e non ci possa essere nessuna divergenza tra il concetto del Ministero e quello dell'onorevole preopinante.

Che cosa vogliamo fare in sostanza colla disposizione che discutiamo? Ognuno di noi desidera di concepire quest'articolo in maniera da porre un giaro completo a tutti quei modi con cui il clero potrebbe commettere degli abusi a danno della società civile. A questo scopo risponde forse l'espressione di *funzioni*, meglio che l'espressione di *ministero*?

L'onorevole Mauri preferisce la parola *funzioni*, perchè a lui sembra che il parlare di *ministero sacro* sia un fare più specialmente allusione alla religione cattolica.

A me non pare che l'opinione dell'onorevole Mauri (comunque io rispetti altamente la di lui autorità in questa materia), sia fondata sul vero.

Se voi esaminate l'uso ordinario della parola *ministri* in fatto di religione, voi trovate che più particolarmente è adoperata per indicare i sacerdoti di comunioni non cattoliche che non i membri del clero cattolico. Voi trovate infatti che i protestanti chiamano *ministri* i loro sacerdoti o pastori, e non li sogliono invece designare con tal nome i cattolici.

Io credo che se vi faceste a percorrere tutta l'Italia, e soprattutto le campagne, ed a parlare di *ministri del culto* alle nostre popolazioni, le medesime vi guarderebbero in viso come a persone che dicano una novità non prima udita.

La parola *ministri* dunque, a mio parere, non può recare l'allusione o la restrizione che suppone l'onorevole Senatore Mauri. Ma, per contro io temo che la parola *funzioni* non abbracci tutti quegli atti di cui i ministri del culto possono abusare a danno della società. Parmi che le funzioni siano meno che il ministero, il quale tutti abbraccia nella sua ampiezza gli uffici sacerdotali.

Lo stesso onorevole Senatore Mauri parmi che si mostrasse di ciò persuaso; imperocchè proponeva la parola *funzioni* con un intendimento restrittivo.

Ora io vi prego, o Signori, di ben riflettere che dal momento che riconosciamo la necessità di sancire questo articolo 216, dobbiamo almeno concepirlo in modo efficace, ed in termini, che

abbraccino tutti i mezzi di cui possano abusare i sacerdoti, a qualunque culto appartengano, a danno della società civile.

L'onorevole Senatore Mauri pigliava in prima ad esame l'intitolazione del Capo e sembravami inclinasse a sostituire la parola *ministero* alla parola *funzioni*; e ci chiamava opportunatamente...

Senatore MAURI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ad avvertire che nell'art. 216 si parla di *ministero*, e non di *funzioni*, dal che parmi inferisse, che per metter d'accordo l'intitolazione coll'articolo primo e cogli articoli successivi di questo Capo, converrebbe parlare anche nella rubrica di *ministero* e non di *funzioni*; a ciò io dichiarai che non sarei punto alieno dall'aderire; e solamente notai la convenienza che precedesse il voto del Senato sopra gli articoli da cui si dovrebbe poi desumere l'esatta intitolazione del Capo.

Ora io pregherei l'onorevole Senatore Mauri a voler fare ritorno al suo primo concetto, ed accettare nel testo la parola *ministero*, come più comprensiva e più rassicurante in queste disposizioni; ed io a mia volta acconsentirei a sostituire la parola *ministero* a quella di *funzioni* nell'intitolazione del Capo, e così tutti due ci saremmo fatta una reciproca concessione, la quale, credo, tornerebbe a gran vantaggio delle disposizioni che discutiamo. (*Parità*)

E se l'onorevole Senatore Mauri tiene, dopo le cose dette, a mantenere il concetto di abuso secondo il testo ministeriale, allora io gli proporrei un'altra transazione. Non so, se l'onorevole Commissione mi vorrà seguire; ma lo spero perchè rientro nella prima sua idea. Si desidera di mantenere come più propria la parola di *abuso*? Ebbene riprendiamo la primitiva espressione *abusare* equivalente a dire *valendosi abusivamente*, che era stata innanzi presa in diffidenza dall'onorevole Mauri. Perchè diremo noi *valendosi abusivamente*? Questo non significa forse *abusare*?

Dunque diciamo più brevemente e anche con più precisione *abusando degli atti del proprio ministero*, e abbandoniamo l'altra proposta che è stata fatta dalla Commissione e dal Governo in via di conciliazione. Io non sono punto disposto ad ammettere le due espressioni di: *valersi degli atti del proprio ministero e di va-*

*tersene abusivamente*, perchè oltre di non essere una locuzione strettamente legislativa, non dovendosi nelle leggi dire con più parole quel che si può dire più brevemente, io dichiaro che in quest'espressione altro non saprei vedere che un ritorno alla parola *abusando*. Dunque, delle due cose l'una. O riprendiamo la parola *abusando*, che esprime nel modo il più significativo l'intenzione di rivolgere gli atti del proprio ministero a fine riprovato, oppure contentiamoci dell'altra espressione meno energica, se si vuole, ma, a mio avviso, anche sufficiente di *calersi degli atti del proprio ministero*, inquantochè, come dianzi avevo l'onore di osservare, il *calersi degli atti* significa l'intenzione di ritorcere (secondo che diceva l'onorevole Pescatore), gli atti del ministero sacro a danno e turbamento dell'ordine sociale.

L'onorevole Mauri faceva, concludendo, un appello a coloro che credono nella libertà religiosa. Io dovrei essere immediatamente convertito alla sua opinione, dovrei subito assicurarlo del mio voto. Se per dover essere della sua opinione basta il professare un sincero rispetto per la libertà religiosa, io gli rammenterò che più volte, in questo recinto, mi sono professato non solamente amico, ma caldo paragono del principio di questa libertà; perchè ho la profonda persuasione che in questo principio sta la nostra salute, sta la soluzione più sicura del grande problema, che riguarda i rapporti della civiltà moderna colle società religiose. Ma io non credo che l'onorevole Mauri, con la sua proposta, ben provveda alla libertà di cui entrambi siamo sinceri e devoti amici.

Secondo la mia opinione, la vera libertà in ogni cosa è quella che sta sotto la legge: *sub lege libertas*. Quando mi si propone una libertà nel cui esercizio tutti i cittadini obbediscono e sono ossequenti alla legge, io la lodo e l'ammiro. Ma se si invoca una libertà, la quale possa autorizzare qualunque membro della società, sia laico o sia ecclesiastico, a ribellarsi impunemente alla legge, a oltraggiare le patrie istituzioni, io la ripudio, perchè non è quella libertà che ha la mia fede. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Debbo premettere una lievissima rettificazione.

L'onorevole Ministro mi ha fatto l'onore di ricordare la mia proposta fatta circa la intestazione del Capo. Ora quella mia proposta era, che l'intestazione del Capo corrispondesse al tenore degli articoli; ma fino da quando accennai la prima volta a questo piccolo particolare, dichiarai che dal mio canto preferivo la locuzione: *nell'esercizio delle proprie funzioni*.

Ma di quella mia proposta e dell'intenzione con che la feci non franca la spesa di dire altre parole.

Ben mi permetto di osservare intorno a ciò che l'onorevole Ministro ha detto intorno alla voce *ministri* adoperata a designare quelli che esercitano le funzioni del culto nelle chiese divise dalla chiesa cattolica, mi permetto, dicevo, di osservare che questa espressione è entrata nell'uso come espressione generica che non s'attiene punto all'ordinamento gerarchico, rituale, liturgico di coteste chiese, in luogo di quella parola che non poteva più avere presso di esse il senso che ha nella chiesa cattolica, vale a dire della parola *prete, sacerdote*, che da esse per più ragioni doveva essere respinta.

Nel resto, nelle chiese divise i ministri del culto hanno altresì varie denominazioni speciali secondo il loro diverso ordinamento e le varie contrade. Però mi preme di rilevare un punto, ed è, che presso le chiese divise le funzioni di ministro del culto, almanco per quello che io ne so, non vengono mai qualificate con la parola ministero, e in genere in quegli atti che io ebbi occasione d'aver sotto occhio in tale materia, si usano le espressioni *servizio di culto, cura pastorale, reggimento di chiese e parrocchie*, ma la parola *ministero* non ci si trova.

Ma su questo punto non veggio che sia il caso di entrare in altre dichiarazioni dopo le parole dette dall'onorevole Ministro, alle quali io sono lieto di assentire. Quello ch'egli ha detto segnatamente rispetto all'inopportunità di conservare quel lungo avverbio da me introdotto nel mio emendamento, mi ha interamente persuaso. Capisco, dopo le esattissime di lui dichiarazioni, che sarebbe un pleonasma, e non esprimerebbe nemmeno quell'idea forse un po' troppo sottile che me l'aveva suggerito, e per conseguenza sono ben disposto a farne sacrificio e ad adottare l'espressione che l'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Ministro ha proposto, vale a dire ad ammaetere in luogo dell'espressione *valendosi abusivamente* la chiara parola *abusando*.

Però se il signor Ministro, non in ricambio, ma in seguito di questa che non chiamerò mia concessione, ma adesione alle cose molto saviamente da lui dette, si inducesse a non respingere la sostituzione da me proposta dell'espressione *esercizio di funzioni* alla parola *ministero*, e se il Senato vi aderisse, io non avrei più altro a desiderare e voterei con più larga persuasione l'articolo nella forma in che venne modificato dalla Commissione e consentito dall'onorevole Ministro.

**PRESIDENTE.** Di maniera che l'onorevole Mauri ritira l'avverbio *abusivamente*, e consente che si mantenga la parola *abusando*...

Senatore MAURI. Io direi: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetterebbe se si dicesse: *abusando dell'esercizio del suo ministero*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il sotto-emendamento dell'onorevole Senatore Mauri, che consiste nel sostituire alle parole: *valendosi di atti del suo ministero*, queste altre: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni*.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Scusi; deve dirsi: *abusando di atti del proprio ministero*.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Senatore Mauri a voler formulare e mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Rileggo adunque la proposta dell'onorevole Mauri:

« Alle parole adottate dalla Commissione: *valendosi di atti del proprio ministero, turba, ecc.*, egli propone che si sostituiscano queste: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni, turba, ecc.* »

La Commissione accetta questo sotto-emendamento dell'onorevole Mauri?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Stimò conveniente dire il motivo per cui non mi posso arrendere all'invito geniale che mi fa l'onorevole Senatore Mauri, di sostituire la parola *funzioni* alla parola *ministero*.

Le dichiarazioni con cui l'onorevole Senatore Mauri ha accompagnata la sua proposta dimostrano che la medesima tende a restringere l'effetto della disposizione che discutiamo. Io ebbi già l'onore di dichiarare al Senato che non potrei acconsentire a siffatta restrizione, e che, se si ha da scrivere questa disposizione, come tutti lo riconosciamo, dobbiamo concipirla in modo che non lasci delle lacune, dalle quali potrebbero nascere abusi che sfuggirebbero alla repressione penale. Questo accadrebbe sicuramente se, dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Mauri, si adottasse l'espressione da lui proposta. Del resto, l'onorevole Senatore ha egli stesso dichiarato che non francava la spesa di arrestarsi sopra la differenza che passa tra le espressioni controverse, ed io m'inmaginavo che, dopo di ciò, avrebbe fatto anch'egli una facile rinuncia all'espressione da lui vagheggiata. Quanto poi alla parola *esercizio*, che si vorrebbe aggiungere a quella di *ministero*, io non credo che possa essere ammessa perchè non è necessaria, e potrebbe riuscire viziosa.

L'abuso degli atti del proprio ministero, come si può fare altrimenti che esercitandone gli atti?

Se questi atti non sono esercitati, il ministero è una astrazione, *non ente*, e non si saprebbe come possa costituire materia di abuso.

Credo che volendo scrivere con esattezza questo articolo, si deve dire: *abusando degli atti del proprio ministero*.

Questo è il voto del Ministero, al quale credo aderisca anche la Commissione, e spero che vi assenta anche l'onorevole Mauri.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti il sotto-emendamento dell'onorevole Senatore Mauri di cui ho dato replicatamente lettura.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo la proposta della Commissione concordata col Ministero e consentita anche dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

« Art. 216. Il ministro di un culto che, abusando del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie è punito con la detenzione da 1 mese a due anni e con multa fino a L. 1000. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Leggo ora partitamente l'art. 217 proposto dall'onorevole Pescatore, onde parlo ai voti, assieme agli articoli 218 e 219 proposti dal medesimo onorevole Senatore.

L'art. 217 proposto dall'onorevole Senatore Pescatore suona così :

« Art. 217, § 1. Il Ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, o da lui direttamente, o da subordinati, od insegnanti dipendenti da lui e con sua approvazione, o con altro pubblico fatto, oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con multa non minore di lire mille estendibile a due mila. »

Chi approva questo § 1 dell'art. 217 dell'onorevole Senatore Pescatore, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il § 2 dello stesso articolo dell'onorevole Senatore Pescatore suona così :

« § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a procurare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con multa non minore di lire due mila, ed estendibile a cinque mila. »

Chi approva questo § 2, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il § 3 della medesima proposta è concepito così:

« § 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, quando questo non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni, e con multa, come al paragrafo precedente.

Chi approva questo § 3, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo e pongo ai voti l'art. 218 proposto dall'on. Senatore Pescatore.

#### Art. 218.

« I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del Governo sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento, estendibili fino a due mila lire. »

Chi approva quest'art. 218, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo e pongo ai voti l'art. 219 aggiunto dall'on. Senatore Pescatore.

#### Art. 219.

« Pei reati preveduti nel § 1 dell'art. 217 i ministri di un culto subordinati saranno immuni da pena, se il loro inferiore gerarchico, esercitante sopra di loro una giurisdizione di foro esterno, avrà ufficialmente e pubblicamente condannato il discorso, scritto o il fatto punito dalla legge, purchè ciò avvenga prima che sia intentata l'azione penale; saranno parimenti immuni da pena, se non ostante formale richiesta del Governo e nel termine assegnato da esso, il superiore predetto avrà ricusato o volontariamente ommesso di proferire la ufficiale e pubblica condanna prementovata. In questo caso la pena si applica al superiore. »

Chi approva quest'art. 219 proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Da ultimo viene in votazione l'art. 220 dell'on. Pescatore, così concepito:

#### Art. 220.

« Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito colla pena ordinaria aumentata di un grado. »

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'art. 217, secondo il testo ministeriale, nei seguenti termini:

#### Art. 217.

« § 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

» § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a duemila lire.

» § 3. Se la provocazione è seguita da resi-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

stenza o violenza alla pubblica autorità o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni e con multa maggiore di duemila, ed estendibile a tremila lire. »

A quest'articolo è proposta una modificazione dal Senatore Vitelleschi.

Essa, come ho già avvertito, consiste nel sopprimere la parola *censura* là ove è detto: *o con scritti altrimenti pubblicati espressamente censura, ecc.*

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per rilevare una dimenticanza che ho commesso, per dire cioè, che unitamente alla parola *censura* deve essere tolta anche la parola *espressamente*, altrimenti l'emendamento non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 217, colla modificazione proposta dal Senatore Vitelleschi, consistente nel togliere le parole *espressamente censura*.

Chi approva l'articolo colla modificazione proposta, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il 1° paragrafo del testo ministeriale testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva il paragrafo 3, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a due mila lire. »

La Commissione, d'accordo con l'onorevole Senatore Pantaleoni, modifica questo articolo come in appresso.

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del governo, sono puniti, ecc. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Invece di dire contro *i provvedimenti del governo*, propongo che si dica contro *provvedimenti del governo*.

PRESIDENTE. Rilleggo l'art. 218 colla variazione proposta del signor Ministro.

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del governo, sono puniti colla detenzione fino a tre mesi e con multa fino a duemila lire. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 219.

« Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

(Approvato.)

CAPO IX.

*Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.*

Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate all'armata di terra o di mare, le fa mancare dolosamente, quando il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei codici penali militari, o non costituisca reato più grave, è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a cinquemila lire.

» § 2. Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi ed altri stabilimenti pubblici. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio fa alcune modificazioni. Egli vorrebbe che invece delle parole *armata di terra e di mare*, si dicesse *all'esercito ed all'armata* e che alla parola *fa mancare dolosamente* si sostituisca la parola *fa mancare deliberatamente*; più l'onorevole Senatore Tecchio accresca inoltre la multa, che con quest'articolo viene inflitta ai violatori della legge.

L'emendamento del Senatore Tecchio al paragrafo 1 dell'art. 220 è così concepito:

Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta un'impresa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare *deliberatamente*, è punito, se il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei Codici penali militari, con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a diecimila lire. »

La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce al concetto dell'onorevole Senatore Tecchio, però osserva che, per quanto riguarda la multa, si potrebbero cancellare le parole: *estendibile a lire 10 mila* siccome inutili, essendo questo il massimo della pena.

Essa crede che basterebbe dire: *e con multa maggiore* di lire cinquecento.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio?

Senatore EJLA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio con la modificazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 1 dell'articolo 220 come è stato emendato:

## Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta un'impresa di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare *deliberatamente*, è punito, se il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei codici penali militari, con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi od altri stabilimenti pubblici. »

(Approvato.)

## Art. 221.

« La frode commessa nella specie, qualità o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, è punita secondo le norme e con le pene stabilite per le frodi in generale, aumentate di un grado. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore.

Domando se egli lo mantiene.

Senatore PESCATORE. Non mantengo più nessun emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

## TITOLO VI.

## DEI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

## CAPO I.

*Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.*

## Art. 222.

« § 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge, omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento; od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare la testimonianza o la perizia o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione estendibile a due anni. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stato concertato tra l'onor. Guardasigilli e la Commissione che dopo le parole: *la sospensione dai pubblici uffici*, invece di dire: *alla sospensione dei pubblici uffici*, per i periti, è aggiunta la *sospensione dall'esercizio dell'arte o professione*, si dica: *la quale per i periti si estende alla sospensione dall'esercizio dell'arte o professione*.

PRESIDENTE. Dunque rileggo il § 1 di quest'articolo come fu emendato dalla Commissione.

« § 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento; od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa, ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione estendibile ad un anno e con la sospensione dai pubblici uffici la quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

per i periti si estende alla sospensione dallo esercizio dell'arte o della professione. »

Chi approva il § 1 dell'art. 222 così emendato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La presente disposizione si applica anche ai giurati nei giudizi penali, quando abbiano ottenuto la esenzione allegando una circostanza falsa. »

Chi approva questo paragrafo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 222, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 223.

« § 1. Chiunque scientemente denunzia all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale pubblico o agente della forza pubblica, avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che non è avvenuto, ovvero ne finge le tracce per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca reato di calunnia, con la detenzione da quattro mesi a due anni.

« § 2. Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria si dichiara falsamente autore o complice d'un reato al quale è estraneo, eccettochè la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un ascendente, un discendente, il coniuge, il fratello o la sorella. »

A quest'articolo non si fa altra aggiunta salvo quella degli *affini*, relativamente alla quale in una precedente deliberazione del Senato fu già inteso che essa dovesse inserirsi in tutti gli articoli formulati in senso analogo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si tratterebbe di sostituire alle ultime parole del paragrafo 2 del progetto della Commissione *affini in linea retta, le seguenti, o uno dei congiunti menzionati nel § 3 dell'art. 205.*

PRESIDENTE. Precisamente, come è già stato inteso.

Chi approva quest'articolo con questa modificazione alle ultime parole, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 224.

« È colpevole di calunnia chiunque, con de-

nunzia o querela, avanti l'autorità giudiziaria ed avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno ch'egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge le tracce o ne simula gli indizi. »

A quest'articolo il Senatore Terchio propone, che dopo le parole, *ne finge*, si aggiungano quelle, *a di lui carico.*

Interrogo la Commissione ed il Ministro, se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 224 con questa modificazione, per metterlo ai voti.

#### Art. 224.

« È colpevole di calunnia chiunque, con denunzia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno ch'egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge a di lui carico le tracce o ne simula gli indizi. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 225.

« Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito:

1. con la reclusione da diciassette a diciannove anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la morte;

2. con la reclusione da undici a sedici anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con l'ergastolo;

3. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione superiore a dieci anni o la relegazione superiore a tredici anni;

4. con la prigionia superiore a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione fino a dieci anni, o con la relegazione fino a tredici anni, o con la interdizione dai pubblici uffici;

5. con la prigionia da quattro mesi a tre anni, in tutti gli altri casi. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

A questo articolo il Senatore Tecchio propone che si sopprima il N. 1, che contempla il caso in cui il reato sia punito con la pena di morte; ma il Senato avendo poi deliberato sull'articolo 11, non è più il caso di parlare di questa proposta.

Metto dunque ai voti...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare che vi è ancora un'altra proposta del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Lo so, ma comincio dal mettere ai voti i primi quattro numeri intorno ai quali non c'è questione, poi parleremo della modificazione proposta al N. 5.

Chi dunque approva i primi quattro numeri dell'art. 225 di cui ho dato lettura, si alzi.

(Approvato.)

Ora avverto il Senato che al N. 5 il Senatore Tecchio proporrebbe di sostituire la seguente dicitura:

« N. 5. in tutti gli altri casi, colla pena del fatto attribuito al calunniato, diminuita di tre gradi. »

Accettano la Commissione ed il Ministero questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento in parte; accetta il concetto non la redazione. L'onorevole Tecchio opina che mantenendo il testo ministeriale si venga a questo inconveniente: che quando la calunnia ha avuto per iscopo l'imputazione di una semplice contravvenzione, si applicherebbe al calunniatore la prigionia per un termine di tempo maggiore di quattro mesi e veramente in tal caso la pena sarebbe esuberante. Ma lo emendamento dell'onorevole Tecchio va incontro poi ad un altro inconveniente che sarebbe quello di punire il calunniatore con pene di semplice polizia. E siccome la calunnia è uno di quei fatti che la legge considera come proveniente da sentimenti degradanti, non può essere punita con pene di polizia le quali pene sono riservate ai fatti che non hanno nemmeno il carattere di reato proprio e vero. La Commissione quindi accetterebbe solamente il concetto di mitigare la pena ed a questo scopo modificherebbe il § 5 dell'articolo dicendo: *in tutti gli altri casi colla prigionia estendibile a tre anni.*

Non essendo fissato il minimo, s'intende che si verrebbe all'estremo limite della pena che

sarebbe anche di tre soli giorni di prigionia; equa e mite misura applicabile anche a chi ha attribuito ad altri una semplice contravvenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Voleva precisamente dire ciò che avete inteso dall'onorevole Relatore, di cui accetto la proposta. Osservo solo, non sembrarmi conveniente di cominciare il N. 5 colle parole, *in tutti gli altri casi*. Lasciando in principio l'indicazione della pena, come si è fatto nei quattro numeri precedenti, lo formulerei come segue: « Colla prigionia estendibile a 3 anni in tutti gli altri casi. »

PRESIDENTE. Chi approva questo numero 5 secondo la redazione testè accennata dall'onorevole Commissario, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi accetta l'intero art. 225, sorga.

(Approvato.)

Art. 226.

« § 1. Se pel fatto attribuito al calunniato venne contro di lui proferita sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il calunniatore è punito con la pena che fu inflitta al calunniato, la quale in ogni caso non può essere minore di quattro mesi di prigionia.

» § 2. Se al calunniato fu inflitta la pena di morte, il calunniatore è punito con l'ergastolo.

» § 3. Se la pena a cui fu condannato il calunniato, è l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici, il calunniatore è punito con la prigionia superiore a tre anni, se si tratta di interdizione, e da quattro mesi a tre anni, se si tratta di sospensione. »

(Approvato.)

Art. 227.

« § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima che contro il calunniato sia pronunciata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi, e se è intervenuto l'arresto del calunniato da uno a due gradi.

» § 2. Se la ritrattazione è avvenuta prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione, di libello famoso o di ingiuria. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Questo articolo è modificato nel primo paragrafo, dal Ministro di Grazia e Giustizia nei seguenti termini:

Art. 227.

« § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia, prima che contro il calunniato sia pronunziata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi; se è intervenuto l'arresto, o se la ritrattazione è fatta durante il giudizio di appello e prima della decisione, la pena è diminuita da uno a due gradi. »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al paragrafo secondo l'onorevole Ministro vuole cancellate le parole finali: *o di ingiuria*, e che invece si dica: *di diffamazione o di libello famoso*.

« § 2. Se la ritrattazione è avvenuta prima

di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione o di libello famoso. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 227, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 228.

« Alla pena della prigionia inflitta al calunniatore è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Lunedì seduta pubblica alle ore 2, per la discussione dei bilanci.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).